

## REGOLAMENTO (CE) N. 1649/2003 DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2003

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1365/75 concernente l'istituzione di una fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, e che abroga il regolamento (CEE) n. 1417/76**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere della Corte dei conti <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno armonizzare talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975 concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro <sup>(4)</sup>, con il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup> (qui di seguito denominato «regolamento finanziario generale»), in particolare con l'articolo 185. Conformemente a detto articolo, la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro deve adottare un regolamento finanziario conforme al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(6)</sup>. Di conseguenza, il regolamento (CEE) n. 1416/76 del Consiglio, del 1° giugno 1976, recante le disposizioni finanziarie applicabili al centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale <sup>(7)</sup> deve essere abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione di detta Fondazione.

<sup>(1)</sup> GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 65.

<sup>(2)</sup> Parere reso il 27 marzo 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU C 285 del 21.11.2002, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

<sup>(5)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1 (rettifica GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43).

<sup>(6)</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72 (rettifica GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39).

<sup>(7)</sup> GU L 164 del 24.6.1976, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/93 (GU L 181 del 23.7.1993, pag. 26).

- (2) I principi generali e i limiti che disciplinano il diritto di accesso ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione <sup>(8)</sup>.

- (3) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.

- (4) È necessario quindi includere nel regolamento (CEE) n. 1365/75 le disposizioni necessarie perché il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile alla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, nonché una clausola di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.

- (5) Il regolamento (CEE) n. 1365/75 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1365/75 è modificato come segue:

- 1) gli articoli 13, 14, 15 e 16 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 13

1. Il consiglio d'amministrazione adotta una relazione annuale sulle attività e le prospettive della Fondazione e la comunica, al più tardi il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti.

2. La Fondazione trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.

<sup>(8)</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.